

SCHEDA N. 36 - INTERESSI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI - Art. 1 commi 994 e 995



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI ESTERI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL), AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DALL'IMPONIBILE IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DEL TUIR.



MODIFICA IL REGIME DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI



MINORE POSSIBILITÀ DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI AI FINI IRES

Modifica introdotta dall'art. 1, co. 994-995 della Legge di Bilancio 2018



avrà effetto retroattivo



tale disposizione applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| DEFINIZIONE | Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo |
| NOVITÀ | La legge di Bilancio per l'anno 2018 modifica il regime di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del T.U.I.R. eliminando l'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo. Con tale modifica normativa viene di fatto prevista l'esclusione dei dividendi provenienti da società estere controllate di diritto dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi |
| SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti passivi IRES che detengono partecipazioni in società estere |
| RIFERIMENTI | <ul style="list-style-type: none"> Art. 1, co. 994-995 della Legge di Bilancio 2018 Art. 96 co. 2 del <i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>, D.P.R. n. 917/86 |
| DECORRENZA | Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi, per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già dal 2017 |